



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: angela.c@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: UFFICIO RAGIONERIA – N. 15 del 15/05/2024

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____

OGGETTO: Liquidazione competenze al Segretario Comunale del Comune di Montecreto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che:

- l'art.10 DEL dl 24/6/2014 n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/071980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/9/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- **a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere liquidati in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del d.l. n. 90/2014** introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: **“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4e 5 della tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”**;

Dato atto che la dott.ssa Balestrieri Elena presta servizio in convenzione nel Comune di Montecreto, nel quale non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Montecreto, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio in godimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto lì

Il Messo Comunale
